CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL BILANCIO STATALE E DI QUELLI REGIONALI

Art. 9

Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 17 marzo 1979, hanno l'obbligo di ridurre per l'anno 1981 di almeno il 15 per cento, rispetto agli acquisti effettuati nell'anno 1980, le quantita' di combustibile da destinare al riscaldamento dei propri uffici. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sara' annualmente stabilita la misura delle riduzioni e saranno determinate, su proposta del Ministro della sanita', le eventuali deroghe.

Versione in vigore dal 29 settembre 1981, non più in vigore dal 29 novembre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali
Estremi	Decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contenimento-della-spesa-del-bilancio-statale-e-di-quelli-regionali-539-1981/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it